

Codice DB1406

D.D. 10 luglio 2014, n. 1992

R.D. n. 523/1904. Evento alluvionale Marzo - Novembre 2011. Autorizzazione idraulica n. 55/2014 relativa alla realizzazione di difese spondali e pavimentazione del fondo alveo lungo il rio Albona. Richiedente: Comune di Perosa Argentina (TO).

In data 20/01/2014 il Comune di Perosa Argentina (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa ai seguenti lavori previsti sul rio **Albona**:

1) tratto immediatamente a valle del ponte di via Genebrea:

- realizzazione di pavimentazione del fondo alveo in massi di cava, intasati con cls, per una lunghezza di 13,00 m circa, con n. 3 salti di fondo;
- realizzazione, a monte ed a valle della suddetta pavimentazione, di due taglioni in c.a.;
- esecuzione, in corrispondenza del tratto da pavimentare, di difese al piede in massi di cava ed in c.a., a protezione dei muri spondali esistenti, sia in sinistra che in destra idrografica;

2) tratto in località Pellissieri:

- realizzazione di difesa spondale, in destra idrografica, in massi di cava, per una lunghezza di 37,00 m circa ed un'altezza massima dal fondo alveo di 4,00 m (come risultante dalle sezioni di progetto).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Valter Ripamonti, costituiti dalla *relazione tecnico illustrativa*, dalla *relazione idrologica ed idraulica*, dalla *documentazione fotografica* e da n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Perosa Argentina, con D.G.C. n. 141 del 19/12/2013, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 17/04/2014 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino, di cui alla nota in data 06/05/2014 prot. n. 76307 (pervenuta in data 07/05/2014 prot. n. 24298/14.06), anche trasmesso al Comune di Perosa Argentina;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Perosa Argentina (TO), ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovrà essere rivisto quanto indicato nella *relazione tecnico illustrativa* in merito alle dimensioni della difesa spondale in località Pellissieri, dal momento che risultano discordi rispetto alle indicazioni riportate sul relativo elaborato grafico (tavola 13: *Intervento 2 – sistemazione tratto di sponda destra in località Pellissieri*);
3. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità della nuova scogliera, prevista in località Pellissieri, e dei muri spondali esistenti a valle del ponte di via Genebrea, che verranno difesi al piede, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
4. il piano di appoggio della struttura di fondazione della nuova scogliera, in località Pellissieri, e del taglione di valle del tratto da pavimentare, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 2,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate; inoltre il piano di appoggio dei massi costituenti la pavimentazione e le difese al piede in progetto dovrà in ogni caso essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m, sempre rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
5. la prevista difesa spondale in località Pellissieri dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
6. i massi costituenti le opere in progetto dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume e peso non inferiori a quanto indicato negli elaborati progettuali grafici;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità

delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

8. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole